



SENATO ACCADEMICO	11 luglio 2018
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	12 luglio 2018
DECRETO RETTORALE DI ULTIMO AGGIORNAMENTO	Rep. n. 1070/2018 Prot. n. 93159 - 17 luglio 2018
STRUTTURA COMPETENTE	<u>Ufficio Segreteria Organi Centrali ed Elezioni</u>
ENTRATA IN VIGORE	18 luglio 2018

REGOLAMENTO SULLA COMMISSIONE ELETTORALE DI ATENEO

Sommario

Articolo 1 - Composizione	1
Articolo 2 - Competenze generali	2
Articolo 3 - Competenze relative al procedimento elettorale di elezione dei rappresentanti degli studenti negli Organi accademici	2
Articolo 4 - Funzionamento	3

Articolo 1 - Composizione

1. Presso il Rettorato è costituita la Commissione Elettorale d'Ateneo.
2. La Commissione Elettorale è nominata con Decreto del Rettore nel mese di novembre di ogni biennio ed entra in carica il 1° gennaio successivo.
3. La Commissione Elettorale è composta da:
 - il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza o un professore di ruolo dello stesso Dipartimento da lui delegato, con funzioni di Presidente;
 - un dipendente di cat. EP dell'Amministrazione universitaria, designato dal Direttore Generale;
 - il responsabile del Servizio elettorale dell'Università;

- un professore di ruolo e un ricercatore designati dal Senato Accademico;
 - un rappresentante degli studenti, scelto tra i componenti del Consiglio degli studenti;
 - un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, scelto dal Consiglio del personale tecnico-amministrativo;
 - un esperto del Servizio elettorale del Comune di Ferrara;
 - un dipendente di cat. C dell'Amministrazione universitaria designato dal Direttore Generale in qualità di Segretario verbalizzante.
4. Il componente che, per qualsiasi ragione, venga meno durante il biennio viene sostituito con Decreto Rettorale per la parte restante del biennio.

Articolo 2 - Competenze generali

1. La Commissione Elettorale è organo di riferimento per la decisione dei reclami e dei ricorsi proposti nel corso dello svolgimento di tutti i procedimenti elettorali dell'Ateneo e svolge funzioni consultive del Servizio elettorale per tutte le problematiche inerenti le votazioni.
2. Avverso le decisioni della Commissione Elettorale di Ateneo, gli interessati potranno proporre ricorso al Senato Accademico, che si pronuncerà nella seduta immediatamente successiva alla data di presentazione del ricorso.

Articolo 3 - Competenze relative al procedimento elettorale di elezione dei rappresentanti degli studenti negli Organi accademici

1. Alla Commissione Elettorale di Ateneo, oltre le competenze generali previste al precedente art. 2 relativamente al procedimento elettorale per l'elezione dei rappresentanti degli studenti negli Organi accademici, sono attribuite inoltre le seguenti competenze:
 - a) con riferimento agli elenchi elettorali, decidere sulle richieste di rettifica e sui reclami presentati;
 - b) stabilire tramite sorteggio l'ordine di pubblicazione delle liste di candidati che concorrono all'elezione del Consiglio degli Studenti;
 - c) ricevere le segnalazioni concernenti violazioni delle norme sulla propaganda elettorale e, verificato che esistono i presupposti per procedere, inviare gli atti alla Commissione prevista dall'art. 60 comma 1 dello Statuto;
 - d) verificare i materiali trasmessi dai seggi;
 - e) proporre al Rettore i risultati delle votazioni.

Articolo 4 - Funzionamento

1. La Commissione opera con la presenza e con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. Di ogni riunione è predisposto apposito verbale.